

Deliberazione della Giunta Regionale 28 gennaio 2022, n. 41-4599

Art. 5, comma 2 della L.R. 2/2009 e s.m.i. D.G.R. n. 89-13029 del 30/12/2009: individuazione delle aree sciabili del Comune di Frabosa Sottana (CN). Variazione delle aree sciabili.

A relazione del Vicepresidente Carosso:

Premesso che:

l'art. 5 della L.R. 2/2009 stabilisce la procedura per l'individuazione e la variazione delle aree sciabili, recependo l'attribuzione alle regioni della competenza in materia, stabilita dall'art. 2, comma 3 della Legge 24 dicembre 2003, n. 363;

con la D.G.R. n. 89-13029 del 30/12/2009 sono stati fissati i criteri e dettate le istruzioni procedurali e tecniche per l'individuazione e la variazione delle aree sciabili, individuando nella ex Direzione Settore Offerta Turistica e Sportiva, attuale Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei–Settore Sport e Tempo Libero, la struttura regionale alla quale affidare il procedimento finalizzato all'approvazione delle aree sciabili proposte dai comuni e istituendo a supporto di tale Settore un gruppo tecnico regionale per le aree sciabili.

Preso atto che:

il Comune di Frabosa Sottana (CN), facente parte del Comprensorio sciistico Mondolè, è dotata di area sciabile autorizzata dalla Regione Piemonte Deliberazione della Giunta Regionale 20 dicembre 2019, n. 88-843 secondo le procedure previste dall'art. 5 della Legge Regionale 2/2009, nella sua versione definitiva.

Con propria nota del 18.03.2021, acquisita agli atti con il prot. n. 2154/2021 del 15.04.2021, il Comune di Frabosa Sottana ha trasmesso una prima versione di proposta di variante all'area sciabile vigente.

Con successiva nota del 31.07.2021, acquisita agli atti con il prot. n. 4345/2021 del 31.07.2021, il Comune di Frabosa Sottana ha trasmesso una versione aggiornata di proposta di variante all'area sciabile vigente, con elaborati a firma del Dott. Davide Sagnelli, datati Giugno 2021, sui quali il Gruppo Tecnico si è espresso nel corso della riunione del 10/09/2021.

Con propria nota del 15.12.2021, acquisita agli atti con il prot. n. 6811/2021 del 15.12.2021, ha presentato istanza di approvazione della proposta di variante all'area sciabile vigente, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 in data 30.11.2021, allegando la seguente documentazione:

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 in data 30.11.2021 *ad oggetto "Individuazione aree sciabili e di sviluppo montano"*;
- Relazione;
- Corografia;
- Ortofoto;
- Vincoli;
- Dettaglio;
- Sovrapposizione;
- Integrazioni Relazione illustrativa;
- Tav. 5 – dettaglio integrazioni.

Dalla suddetta Relazione si evince:

- il Comune di Frabosa Sottana appartiene alla Unione Montana Mondolè, composta dai comuni di Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Pianfei, Roccaforte Mondovì, Villanova;

- l'area sciabile del Comune di Frabosa Sottana è inclusa nel comprensorio del Mondolè. Quest'ultimo rappresenta il polo sciistico di maggiori dimensioni della Provincia di Cuneo sia per numero degli impianti sia per lunghezza complessiva delle piste da sci. La porzione di territorio in ambito amministrativo del Comune di Frabosa Sottana rappresenta la zona posta più a sud del comprensorio e include le due macro-aree facenti capo alle stazioni sciistiche di Prato Nevoso e di Artesina;

- nel complesso l'area sciabile, così come individuata nello strumento urbanistico, include una vasta area (502 ha) posta nella porzione sud del territorio comunale ed è suddivisibile in due macro-aree la prima costituita dall'area sciabile della stazione sciistica di Prato Nevoso che si sviluppa nella porzione est della testata della valle Maudagna; la seconda costituita dalla stazione sciistica di Artesina nella porzione ovest.

Prato Nevoso, è considerata tra le stazioni del Monregalese con maggior vocazione sciistica; l'altitudine varia da 1.458 m (zona Conca) ai 1.929 m s.l.m.. Artesina, è considerata la stazione del Monregalese con maggiore specializzazione dal punto di vista sciistico, per la disposizione, la dislocazione e la lunghezza delle piste, oltre che per le discrete condizioni d'innnevamento; l'altitudine varia da 1.300 m (Artesina Bassa) ai 2.085 m s.l.m.;

-Tipologie di aree sciabili presenti:

- **ASa:** aree sciabili già attrezzate ed eventualmente interessate da interventi di ristrutturazione e riordino.
- **ASpa:** aree sciabili parzialmente attrezzate destinate ad interventi di potenziamento e di completamento delle piste esistenti e delle infrastrutture connesse;
- **AB:** aree per bacini idrici per innnevamento programmato;
- **ABp:** Aree previste per bacini idrici per innnevamento programmato;
- **ASn:** Aree sciabili nuove.

Le modifiche apportate al progetto originario aggiornano, sempre secondo quanto riportato in relazione, l'area sciabile recependo le variazioni conseguenti agli interventi realizzati sui due comprensori sciistici nell'ultimo anno e introducono alcune modifiche indispensabili al fine di rendere possibili importanti interventi di potenziamento dei due comprensori nell'ottica del potenziamento dell'offerta turistica.

Preso atto del parere favorevole, agli atti del Settore, espresso il 10.09.2021 dal Gruppo Tecnico regionale per le aree sciabili, di cui alla D.G.R. n. 89-13029 del 30/12/2009, a seguito dell'esame definitivo e completo della documentazione a suo tempo trasmessa dal Comune di Frabosa Sottana in data 31.07.2021, in merito alla proposta di variante all'area sciabile vigente del Comune di Frabosa Sottana (CN);

dato atto che la Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport, Settore Sport e Tempo Libero, ha verificato che la documentazione trasmessa dal Comune di Frabosa Sottana con propria nota del 15.12.2021, acquisita agli atti con il prot. n. 6811/2021 del 15.12.2021, è conforme a quella valutata dal Gruppo Tecnico in data 10/09/2021; fermo restando le seguenti raccomandazioni e prescrizioni:

- *In termini generali gli interventi di realizzazione di piste da sci, impianti di risalita e opere accessorie dovranno essere pienamente compatibili con l'assetto idrogeologico del versante, attraverso l'effettuazione di verifiche di stabilità delle opere e con adeguate scelte progettuali per le opere di regimazione idraulica che si rendessero necessarie, al fine di*

evitare l'insacco di fenomeni erosivi concentrati e di non creare impedimenti al naturale deflusso delle acque. In particolare, la progettazione degli interventi previsti nelle nuove aree sciabili (identificate con la sigla ASn) dovrà avvenire con specifiche attenzioni all'equilibrio idrogeologico del versante, tenuto conto degli aspetti geomorfologici, idrogeologici e forestali dell'area, al fine di preservare il più possibile la naturalità dei luoghi ed evitare l'insacco di fenomeni dissestivi.

- *di dare atto che la variante dell'area sciabile approvata con il presente provvedimento, non esime dalla necessità di acquisire pareri ed autorizzazioni previsti dalle normative vigenti per quanto riguarda le eventuali modificazioni dello stato dei luoghi all'interno delle perimetrazioni ivi individuate; inoltre a seguito dell'approvazione del Piano paesaggistico regionale (Ppr) con deliberazione del Consiglio regionale n. 233-35836 del 3/10/2017, si rammenta che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39, 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché con le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui agli articoli 143, c. 1, lett b) del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione ed osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati. Per quanto attiene alle disposizioni derivanti dall'art. 13 delle NdA del Ppr, si evidenzia che la perimetrazione individuata interferisce parzialmente con il sistema delle vette e dei crinali rappresentati nella tavola P4 del Ppr, per le quali vigono le prescrizioni dell'art. 13, comma 12, delle NdA e pertanto tutti gli interventi di nuova realizzazione dovranno essere conformi a tutte le disposizioni normative sopra indicate;*
- *per quanto riguarda la gestione del pericolo valanghe preso atto che, come dichiarato nella Relazione Illustrativa del febbraio 2021 (allegato n°01), tale problematica è debitamente affrontata, che sono state individuate le figure responsabili e le modalità di gestione del pericolo; che è stato adottato il Piano Generale di Gestione delle Valanghe; che inoltre viene preso carico della gestione di eventuali pericoli non cartografati o non cartografabili, si raccomanda che il su detto piano venga adeguatamente aggiornato nel corso del tempo. Si raccomanda, inoltre, che seppur venga dichiarato nella relazione che al momento non vengano individuati "Percorsi Misti" all'interno dell'Area Sciabile, sia recepita la necessità di segnalare in modo adeguato gli obblighi dei fruitori previsti dalla LR 02/2009 all' art. 30 (Sci fuoripista), dei "Percorsi di Trasferimento" (Art. 4 comma 2 lett. e), se non gestiti, e dei "Percorsi Fuori Pista o Misti" (Art. 4 comma 2 lett.f), agli accessi che in un futuro potrebbero essere individuati. Tale segnalazione deve essere posta, oltre nei punti di sbarco degli impianti di risalita, anche in tutti i potenziali e possibili punti di accesso ai su detti percorsi.*

Si rammenta che le modalità di gestione del rischio dei percorsi ed aree di fuoripista, potranno essere eventualmente definite con l'attivazione da parte del Sindaco della collaborazione, oltre che dei soggetti gestori delle piste, anche di personale qualificato per professionalità o esperienza idonee alla valutazione delle condizioni di pericolo da valanghe, anche solo di carattere puntuale e di ordinaria ricorrenza. Queste modalità potranno essere inserite nel Piano Comunale di Protezione Civile; in tale contesto occorrerà considerare il ruolo della Commissione Locale Valanghe limitatamente al ruolo ad essa attribuito dal regolamento 4/R del 7.06.2002, quale organo tecnico consultivo a supporto del Sindaco per la gestione di situazioni di rischio valanghiva di particolare criticità o di emergenza.

Vista la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e la Legge regionale n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

visto il D.Lgs. n. 165/2001 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" (e s.m.i.) (artt. 4 "*Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità*", 14 "*Indirizzo politico-amministrativo*" e 17 "*Funzioni dei dirigenti*");

vista la Legge 24 dicembre 2003, n. 363 "*Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo*";

visto il D.lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio);

vista la L.R. 7/2005 "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

visto la L.R. 28 luglio 2008, n. 23 "*Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale*" (art. 17 "*Attribuzioni dei dirigenti*");

vista la L.R. 02/2009 e s.m.i. "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impianistica di risalita e dell'offerta turistica";

vista la D.G.R. n. 89-13029 del 30/12/2009 - "Criteri ed istruzioni procedurali per l'individuazione e/o variazione delle aree sciabili" ai sensi dell'art. 5 della L.R. 02/09;

vista la L.R. 01/2017 "Revisione della disciplina regionale in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna. Modifiche della L.R. 02/09";

vista la L.R. 32/2021 "Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna) e adeguamento al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 (Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali)".

Preso atto dei verbali delle riunioni del gruppo tecnico regionale per le aree sciabili, agli atti della Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport, Settore Sport e Tempo Libero.

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spese a carico del Bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Per tutto quanto in premessa esposto e considerato la Giunta Regionale unanime,

delibera

- di approvare, ai sensi dell'art 5, comma 2 della L.R. 2/2009 e s.m.i. ed in conformità alla D.G.R. n. 89-13029 del 30/12/2009, la variante all'area sciabile vigente proposta dal Comune di Frabosa Sottana (CN) con D.C.C. n. 50 in data 30.11.2021, esclusivamente per la parte relativa al territorio

di propria competenza, fatte salve le raccomandazioni e prescrizioni formulate dal Gruppo Tecnico regionale per le aree sciabili con proprio parere del 10.09.2021, citato in premessa;

- di dare atto che la proposta di variante all'area sciabile vigente adottata è riferita ai seguenti elaborati progettuali, agli atti della Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport, Settore Sport e Tempo Libero:

- *Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 in data 30.11.2021 ad oggetto “Individuazione aree sciabili e di sviluppo montano”;*

- *Relazione;*

- *Corografia;*

- *Ortofoto;*

- *Vincoli;*

- *Dettaglio;*

- *Sovrapposizione;*

- *Integrazioni Relazione illustrativa;*

- *Tav. 5 – dettaglio integrazioni.*

- di dare, altresì, atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spese a carico del Bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12/10/2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino telematico della Regione Piemonte”.

(omissis)